

Procedura aperta di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la conclusione di un Accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio/fornitura con posa in opera e della manutenzione di un ecosistema integrato di raccolta informazioni sulla mobilità nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Sondrio, composto da sensoristica, sistemi di raccolta dati, catalogazione ed esposizione dei dati, finalizzati anche ad una app sulla infomobilità, destinata al cittadino. CIG BA2A8335FC

QUESITI del 26/02/2026

1.

Si evidenzia un'incongruenza tra la durata dell'accordo - quadro previsto in 24 mesi (come più volte richiamato nella documentazione di gara) e la previsione richiamata dall'art. 22 CSA fatturazioni, della necessità di consegnare l'impianto entro la data tassativa del 30/04/2027, richiamata come data di fine progetto dalla delibera di giunta DGR n. XII/5497 del 15/12/2025.

Tale termine è di molto inferiore alla durata dell'accordo-quadro e perciò stessa incoerente. Sul punto la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, dichiarando che l'AQ debba essere considerato a guisa di un arco temporale entro il quale stipulare i contratti esecutivi e non coincidere necessariamente con la durata di questi.

Nel caso di questo bando di gara, i contratti esecutivi sembra che abbiano durata tassativa inferiore all'AQ quindi si chiede di precisare:

1. Se la consegna tassativa al 30.04.2027 si riferisce a tutti gli impianti o solo ad alcuni
2. Se la data del 30.04.2027 possa essere comunque oggetto di proroghe o modifiche
3. Quale sia il rapporto tra durata dell'AQ e vincolo temporale del finanziamento
4. Se l'AQ possa proseguire oltre il 30.04.2027 per prestazioni residuali (manutenzione, completamenti)

RISPOSTA 1.

Per i punti 1 e 4: si rimanda alla risposta 1.12 del documento "FAQ2" pubblicato nella sezione "Documentazione di gara".

Per il punto 2: la decisione di disporre proroghe non rientra nella sfera di competenza della Stazione Appaltante bensì dell'Autorità di finanziamento del Progetto, ovvero Regione Lombardia.

Per il punto 3: Il proponente dovrà consegnare il sistema completo e funzionante entro il 31/03/2027. La fatturazione della terza e ultima tranche (saldo) avverrà entro e non oltre il 30/04/2027, termine di conclusione del progetto fissato da Regione Lombardia con DGR n. XII/5497 del 15/12/2025. Il periodo successivo è relativo al servizio di manutenzione. Gli Enti aggregati che stipuleranno i contratti attuativi hanno l'obbligo di rispettare le tempistiche per la conclusione delle attività di progetto stabilite dall'Autorità di finanziamento alla quale saranno rendicontati i costi sostenuti ai fini dell'ottenimento del saldo.

2.

Si chiede di precisare se, quando e come sarà redatto un progetto esecutivo per i contratti attuativi inerenti alla prestazione di sensoristica. Si rappresenta infatti che alcuni aspetti inerenti alla progettazione delle opere è propedeutica all'esecuzione in opera della prestazione stessa oggetto del bando di gara. Si chiede inoltre se l'eventuale progettazione esecutiva dovrà essere approvata da una conferenza di servizi, soprattutto per quegli impianti che hanno un'estensione territoriale tale da coinvolgere la competenza territoriale di più enti.

RISPOSTA 2.

Non è prevista la redazione di alcun progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. Qualora il soggetto proponente ritenga necessario redigere un progetto esecutivo per i contratti attuativi inerenti alla prestazione di sensoristica, dovrà essere predisposto a cura e spese del proponente. L'eventuale progettazione esecutiva non deve essere approvata preventivamente da parte di una Conferenza di servizi.

3.

In riferimento al recesso unilaterale ad nutum previsto all'art. 32 punto 6 del Capitolato speciale d'appalto, si chiede disponibilità alla stazione appaltante di eliminare tale previsione, considerando che lo stesso articolo, dal punto 1 al punto 4, prevede numerose altre cause tassative che ampliano molto il novero delle ipotesi di recesso.

RISPOSTA 3.

La richiesta non può trovare accoglimento: le previsioni di cui all'articolo 31 (anziché art. 32 citato nel quesito) del CSA "Recesso" sono disposizioni stabilite dalla legge in vigore in materia.

4.

Criterio 2.1.4 del disciplinare. Team di progetto. Con riferimento alla composizione del team dedicato al progetto, si rileva che l'elenco delle figure professionali richieste riporta alcune apparenti sovrapposizioni tra qualifiche e anni di esperienza (es. 3 Senior Software Developer e 3 Software Developer con oltre 10 anni di esperienza; 2 Junior Software Developer e 2 Software Developer con almeno 5 anni di esperienza; 1 Innovation Manager e successivamente 3 Innovation Manager).

Si chiede pertanto di precisare se tali figure debbano intendersi cumulative oppure se i requisiti di esperienza rappresentino la declinazione minima delle figure già indicate.

RISPOSTA 4.

Nella progettazione tecnica sono state previste le figure di:

3 Senior Software Dev e 2 Junior Software Dev dedicati al servizio di sviluppo server "datalake";

3 Software Developer con più di 10 anni di esperienza comprovata e 2 Software Developer con 5 o più anni di esperienza comprovata, dedicati ai servizi end-user "App";

1 Innovation Manager dedicato al servizio di sviluppo server "datalake";

3 Innovation manager dedicati ai servizi end-user "App";

Pertanto, le figure sono da intendersi cumulativamente.

5.

Accordo Quadro - capo 2 Relazione Generale illustrativa.

Si prega di chiarire se la seguente locuzione: "Le risorse umane presenti all'interno dell'azienda devono essere dei laureati per una media del 40%".

È un requisito previsto e ponderato secondo il criterio di assegnazione punteggio n. 2.1.4 del disciplinare oppure un refuso. In questo ultimo caso si prega di eliminare.

RISPOSTA 5.

Il requisito del 40% di laureati è da intendersi come requisito aziendale da autodichiarare nella proposta tecnico-organizzativa. Il sub-criterio di valutazione n. 2.1.4 attiene alla presenza delle figure che compongono il team di progetto.

QUESITI DEL 27/02/2026

6. In riferimento alle prove richieste per i requisiti di capacità tecnica e professionale al par. 6.3 (pag. 14 del disciplinare di gara), si chiede di confermare che possano essere fornite anche mediante l'autocertificazione da parte di un Revisore contabile (Terza Parte Esterna), con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dal quale si evincano anche gli importi fatturati nel periodo richiesto.

RISPOSTA 6.

Come indicato dall'Art. 6.3 del Disciplinare di gara, "la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse."

Si specifica che l'autocertificazione del revisore contabile (terza parte) rientra tra i documenti che attestano l'avvenuto espletamento di servizi analoghi ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, (estremi dell'affidamento).

7. In riferimento al documento "capo 3.3" si chiede conferma della corretta interpretazione in merito alla gestione dei dati di traffico:

a) il traffico è determinato da 2 fonti primarie: sensoristica sul campo da fornire oggetto di gara e api di terze parti che non usano sensori

b) con riferimento ai dati provenienti dalla sensoristica, chiediamo di confermare se la determinazione dell'intensità del traffico debba essere effettuata tramite algoritmi/calcoli e/o pre-elaborazioni da implementare a cura dell'offerente, oppure se tali elaborazioni siano fornite dalla stazione appaltante. In caso di implementazione a cura dell'offerente si richiede conferma che la relativa modalità debba essere open source.

c) i dati di intensità del traffico provenienti da API di terze parti verranno utilizzati esclusivamente come integrazione informativa per aree non coperte dalla sensoristica e, come previsto, non saranno soggetti a pubblicazione open source?

RISPOSTA 7.

7. a) Come previsto dal Capo 3.1, il sistema deve acquisire dati da fonti eterogenee, includendo sia la sensoristica installata nell'ambito del progetto (flusso primario), sia API di terze parti.

7. b) La progettazione delle modalità di raccolta, normalizzazione ed elaborazione dei dati rientra nella proposta tecnica del concorrente, che deve prevedere una fase di ingestione dei dati, nel rispetto del vincolo che le soluzioni adottate si basino su linguaggi open source. Non è prevista la fornitura di algoritmi da parte della Stazione Appaltante.

7. c) Si rimanda al documento "FAQ1" pubblicato sulla PAD Sintel nella sezione "Documentazione di gara"

8. Nella "TABELLE - Accordo Quadro - PROVINCIA SONDRIO SCHEDA DA COMPILARE.xls" allegata ai documenti di gara al "numero 21 e 22" sono riportate due righe identiche "Prata Camportaccio". Si chiede se è da considerarsi un refuso (riga duplicata per errore) o di specificare cosa è necessario monitorare.

RISPOSTA 8.

Si specifica che il sito "Prata Camportaccio" consiste in una rotatoria di confluenza di quattro strade; va pertanto considerato come un unico punto di analisi ma è necessario monitorare tutte e quattro le direttrici.

II RUP
Dott. DARIO PARRAVICINI
Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Sociale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale